



CITTÀ DI TREVISO

Comune di Treviso - Via Municipio, 16 – 31100 TREVISO - C.F. 80007310263 P.I. 00486490261
Centralino 0422 6581 telefax 0422 658201 pec:postacertificata@cert.comune.treviso.it

Settore Polizia Locale Affari Generali e Istituzionali – Servizio Appalti - Via Municipio n. 16 -
31100 Treviso

Prot. n. **173580**

BANDO DI GARA

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA E VIARIA DI STRADA S. BONA VECCHIA E ZONE LIMITROFE.

Codice Identificativo Gara (CIG): 733137278F.

Codice Unico di Progetto (CUP): E44E17003340009.

Codice CPV: 45231300-8.

In esecuzione alla determinazione dirigenziale n. 2501 del 27.12.2017 è indetta una procedura aperta, a norma dell'articolo 59, comma 1, e art. 60, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i., per la realizzazione dei lavori di Messa in sicurezza idraulica e viaria di Strada S. Bona Vecchia e zone limitrofe.

Caratteristiche dell'appalto

L'importo a base di gara ammonta a Euro 2.290.143,63 (IVA esclusa) per lavori a misura soggetti a ribasso d'asta, oltre Euro 26.778,70 (IVA esclusa) per lavori in economia e Euro 122.502,41 (IVA esclusa) per oneri contrattuali di sicurezza non soggetti entrambi a ribasso d'asta. **TOTALE DELL'APPALTO: Euro 2.439.424,74.**

Il progetto esecutivo è stato validato il 22.12.2017.

I lavori oggetto dell'appalto rientrano nella seguente categoria, ai sensi dell'art. 12 della L. n. 80/2014:

Categoria		Classifica	Lavorazioni	Importo	%
Prevalente	OG6	IV°	Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione	2.439.424,74	100%

Ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, il subappalto è limitato con riferimento alle lavorazioni sopra descritte al 30% dell'importo complessivo del contratto.

I lavori saranno eseguiti nel Comune di Treviso, in strada S. Bona Vecchia e comprendono principalmente e in maniera non esaustiva le seguenti opere:

- la realizzazione dell'allargamento della sede stradale mediante tombinamento del fossato;
- la posa della rete di fognatura nera e dei relativi allacci;
- lo spostamento della linea dell'acquedotto e delle telecomunicazioni (solo cavidotto);
- la realizzazione di opere di sistemazione idraulica;
- la pavimentazione temporanea della strada complessiva di alcuni sottoservizi.

I costi della manodopera individuati nel progetto esecutivo ammontano ad Euro € 535.680,28.

Ultimazione lavori: 560 (cinquecentosessanta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Il Comune si riserva di richiedere all'aggiudicatario

COMUNE DI TREVISO Protocollo Generale	COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE Protocollo N. 0173580/2017 del 28/12/2017 Firmatario: MAURIZIO TONDATO
--	--

l'esecuzione del contratto in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 32, del decreto legislativo n. 50, del 2016 e smi.

I lavori sono finanziati con fondi propri dell'ente. Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016 è prevista in favore dell'appaltatore la corresponsione di un'anticipazione pari al 20 per cento dell'importo contrattuale subordinatamente alla costituzione di apposita garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa. I pagamenti saranno effettuati secondo quanto stabilito nel Capitolato Speciale d'Appalto, fatta salva l'anticipazione sopra descritta.

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare all'indirizzo PEC postacertificata@cert.comune.treviso.it almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima all'indirizzo internet www.comune.treviso.it nella sezione gare e sua/per lavori.

Criterio di aggiudicazione

L'aggiudicazione avverrà ai sensi art. 95, comma 2, del dlgs. 50/2016 e smi. con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base di criteri sia di natura qualitativa, i quali in ogni caso non dovranno comportare costi aggiuntivi, sia di natura quantitativa (economica), come di seguito precisato:

Offerta qualitativa fino a 70 punti (settanta);
Offerta economica fino a 30 punti (trenta).

Offerta qualitativa: massimo 70 punti

La valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico sarà demandata ad una commissione giudicatrice nominata in conformità ai disposti di cui all'articolo 77, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e smi, e dall'art. 107 del T.U. 267/2000.

Il punteggio verrà attribuito dalla commissione tramite l'assegnazione di coefficienti secondo criteri di seguito indicati, fermi restando i requisiti minimi richiesti dal bando di gara.

Tenuto conto degli obiettivi che l'Amministrazione intende perseguire, le ditte concorrenti dovranno presentare un'offerta qualitativa suddivisa nei 6 CRITERI di seguito descritti:

	Criterio	Punteggio
A	Indagine preliminare sulla posizione delle opere interrato	10
B	Gestione del materiale di risulta degli scavi:	15
C	Metodologie per il sostegno degli scavi	15
D	Conduzione del cantiere	10
E	Riduzione dell'impatto ambientale del cantiere	10
F	Aggottamento degli scavi, dissabbiamento	10

L'offerta tecnica dovrà essere coerente con gli obiettivi e i contenuti del progetto esecutivo posto a base di gara, l'offerta non dovrà comportare maggiori oneri economici per la manutenzione futura rispetto al progetto predisposto dall'Amministrazione.

Ai fini della determinazione dei coefficienti di valutazione, variabili da zero a uno, relativi ai criteri di natura qualitativa di cui al precedente paragrafo si procederà con la seguente formula:

$$C(a) = \sum_n W_i * V_i(a)$$

Dove:

C(a) = indice di valutazione dell'offerta a-esima;

n = numero totale degli elementi di valutazione;

W_i = fattore ponderale attribuito all'elemento di valutazione i -esimo;

$V(a)_i$ = coefficiente di prestazione dell'offerta (a) rispetto al l'elemento di valutazione (i) variabile tra zero e uno;

Σn = sommatoria.

Attribuzione del punteggio dell'offerta tecnica :

Per quanto riguarda gli elementi di natura qualitativa (documentazione offerta tecnica), i coefficienti $V(a)_i$ compresi tra 0 e 1, saranno determinati mediante il confronto a coppie. Ciascun commissario confronta l'offerta di ciascun concorrente indicando quale offerta preferisce e il grado di preferenza, variabile tra 1 e 6 (1 - parità; 2 - preferenza minima; 3 - preferenza piccola; 4 - preferenza media; 5 - preferenza grande; 6 - preferenza massima). Al termine dei confronti si sommano i punteggi di ciascun concorrente (per i casi in cui vi è una preferenza) ottenendo i punteggi attribuiti da ciascun commissario. I punteggi così ottenuti sono trasformati in coefficienti variabili tra zero e uno sulla base del seguente metodo: si sommano i punteggi ottenuti e si trasforma in uno il punteggio più elevato. Al fine di non alterare i pesi stabiliti per i vari criteri di valutazione, se nessun concorrente ottiene sui criteri di valutazione tecnica aventi natura qualitativa il punteggio pari al peso complessivo assegnato ad essi, è effettuata la cosiddetta riparametrazione assegnando al concorrente che ha ottenuto il punteggio totale più alto il massimo punteggio e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

Offerta economica: massimo 30 punti

RIBASSO PERCENTUALE OFFERTO SUL PREZZO POSTO A BASE DI GARA.

La Commissione di gara procederà, in seduta pubblica, alla valutazione delle offerte economiche sulla base dei seguenti elementi: ai fini della determinazione dei coefficienti di valutazione, il coefficiente $V(a)_i$ sarà determinato mediante interpolazione lineare tra il coefficiente pari ad 1 (uno), attribuito al ribasso percentuale maggiore ed il coefficiente pari a 0 (zero) in corrispondenza di offerta economica pari al valore a base d'asta. A tal fine, individuato il ribasso maggiore, alle altre offerte si applicherà la seguente formula:

$$V(a)_i = R_i/R_{max}$$

dove

$V(a)_i$ = coefficiente della prestazione dell'offerta(a) rispetto all'elemento quantitativo (prezzo), variabile tra zero e uno;

R_i = ribasso percentuale del concorrente i -esimo;

R_{max} = ribasso percentuale massimo sul prezzo offerto dai concorrenti.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, qualora la stessa sia ritenuta congrua. Nel caso di due o più offerte con uguale punteggio totale, si procederà al sorteggio fra le stesse nella medesima seduta pubblica. Le offerte duplici (con alternative), o redatte in modo imperfetto o comunque condizionate non saranno ritenute valide e non saranno prese in considerazione. Qualora pervengano solo due offerte valide, non si procederà ad utilizzare, nella valutazione, il metodo del confronto a coppie sopra citato, bensì l'attribuzione discrezionale di un coefficiente (da moltiplicare poi per il punteggio massimo attribuibile in relazione al criterio), variabile tra zero e uno, da parte di ciascun commissario di gara: ciascun commissario attribuirà un punteggio a ciascun offerta, le ragioni di tale attribuzione dovranno essere adeguatamente motivate e la motivazione deve essere collegata ai criteri del presente bando.

Svolgimento della gara

La gara si svolgerà secondo le procedure di seguito riportate.

Il Seggio di gara:

- verifica, nella prima seduta pubblica, nel giorno e nell'ora stabiliti dal presente bando di gara, l'integrità e la correttezza formale dei plichi pervenuti entro il termine di cui allo stesso bando;
- procede con l'apertura dei plichi "A - documentazione amministrativa", per la verifica della regolarità della medesima documentazione prescritta dal bando e dal presente disciplinare di gara e dispone per ciascun concorrente l'ammissione o meno alla gara.

La Commissione di gara cui compete l'attribuzione dei punteggi relativi agli elementi di natura qualitativa e quantitativa (cfr. Linee Guida ANAC n. 5/2016):

- procede, in seduta pubblica, all'apertura dei plichi "n. B - Offerta tecnica", dei concorrenti ammessi e verifica, per ciascun concorrente, la presenza della documentazione tecnica di cui al presente disciplinare di gara, con apposizione del visto dei commissari su ciascun elaborato presentato;
- dichiara, quindi, conclusa la seduta pubblica e procede, in una o più sedute riservate, alla valutazione della documentazione contenuta nel plico "B - Offerta tecnica", attribuendo alle singole proposte presentate dai concorrenti, sulla base delle modalità sopra descritte, i relativi punteggi.
- In successiva seduta aperta al pubblico, la cui ora e data sarà comunicata ai concorrenti ammessi mediante apposito avviso pubblicato nel sito internet istituzionale del Comune di Treviso www.comune.treviso.it, il Presidente procede:
- alla comunicazione dei punteggi attribuiti dalla Commissione ai concorrenti in merito all'offerta tecnica organizzativa e alla normalizzazione dei predetti punteggi;
- all'apertura del plico "C - Offerta Economica" per ciascun concorrente, provvedendo ad attribuire i relativi punteggi e ad eseguire la sommatoria dei punteggi attribuiti, a ciascun concorrente ammesso, in relazione all'"Offerta tecnica" e all'"Offerta economica";
- a dichiarare aggiudicatario provvisorio il concorrente che ha ottenuto il punteggio globale più elevato qualora tale offerta non rientri nella fattispecie di cui all'art. 97, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016. A tale proposito, si precisa che ai fini della verifica di anomalia si fa riferimento ai punteggi ottenuti dai concorrenti all'esito della riparametrazione;
- in caso contrario, ovvero qualora l'offerta sia anormalmente bassa ai sensi del predetto art.97, comma 3, il Presidente della Commissione di gara chiude la seduta pubblica e ne dà comunicazione al Responsabile del Procedimento, il quale procederà a richiedere le necessarie spiegazioni ai sensi del medesimo articolo 97. Una volta acquisite le predette spiegazioni, il RUP procederà alla verifica di congruità con l'eventuale supporto della commissione giudicatrice. Dell'esito di tale verifica verrà data comunicazione diretta a tutti i concorrenti mediante apposito avviso pubblicato nel sito internet istituzionale del Comune di Treviso www.comune.treviso.it.

La Commissione di gara valuterà la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, risulteranno entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara, ai sensi dell'art. 97, comma 3 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., L'Amministrazione in ogni caso potrà valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa, art. 97, comma 6, D. Lgs. 50/2016, secondo le modalità di cui ai commi 4, 5 del predetto articolo. Nel caso in cui nessuna delle offerte risulti tale da dover essere sottoposta a verifica di congruità e la Commissione di gara non si avvalga della facoltà di cui al precedente art. 97, comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., procederà in seduta pubblica e senza soluzione di continuità all'individuazione del soggetto aggiudicatario, sulla base della graduatoria precedentemente formata.

Soggetti ammessi alla gara

Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso di attestazione SOA per la categoria OG6 "Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione" – classifica IV[^].

Ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lettere d) ed e) del D.Lgs. n. 50/2016 si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 48. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, a pena di esclusione di tutte le diverse offerte presentate (causa di esclusione non sanabile ai sensi del art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016).

I Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica

l'art. 353 del codice penale (causa di esclusione non sanabile ai sensi del art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016).

Sono altresì ammesse a partecipare alla gara le reti d'impresa di cui all'art. 45, comma 2, lett. f), del D.Lgs. n. 50/2016. Per le modalità di partecipazione si fa rinvio a quanto previsto dalla determinazione n. 3 del 23.04.2013 dell'ANAC, nonché a quanto previsto dalla presente lettera d'invito con riferimento ai R.T.I..

Avvalimento

In base a quanto previsto dall'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016, il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico-organizzativo, avvalendosi anche dei requisiti di un altro soggetto. Nel caso in cui il concorrente si avvalga di tale facoltà, dovrà produrre la documentazione indicata al medesimo articolo e precisamente:

- dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliata attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'operatore economico ausiliario;
- contratto, in originale o copia autentica ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, in virtù del quale l'operatore economico ausiliario si obbliga nei confronti dell'ausiliato a dare i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. A tal fine, il contratto di avvalimento deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria (causa di esclusione non sanabile ai sensi del art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016);
- dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, con la quale dichiara l'inesistenza delle situazioni indicate all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e l'inesistenza di alcun divieto a contrarre con la pubblica amministrazione. La dichiarazione è resa dal legale rappresentante, per quanto di sua conoscenza, anche con riferimento all'inesistenza delle situazioni indicate ai commi 1 e 2 dell'art. 80 del Codice degli Appalti nei riguardi dei soggetti indicati al successivo comma 3;
- dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria con la quale attesta il possesso dei requisiti oggetto di avvalimento e si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie, dettagliatamente indicate, di cui è carente il concorrente;
- dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria con la quale attesta di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016.

Partecipazione alla gara

I concorrenti interessati a partecipare alla gara devono far pervenire, a pena di esclusione, mediante consegna a mano oppure mediante servizio postale (pubblico o privato), al Comune di Treviso - Ufficio Protocollo - via Municipio n. 16, 31100 Treviso - Italia, **entro le ore 13,00 del 21.02.2018**, un plico sigillato con modalità di chiusura ermetica (ceralacca, o piombo o striscia incollata), contenente la documentazione richiesta nella presente lettera d'invito.

L'orario di apertura dell'Ufficio Protocollo è il seguente: dal lunedì al sabato dalle ore 8,30 alle ore 13,00, mercoledì dalle ore 15,30 alle ore 17,30.

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, non pervenga all'Ufficio Protocollo entro il termine fissato. Non sarà tenuto conto del plico pervenuto dopo la scadenza anche se sostitutivo o integrativo di offerta già pervenuta. Non è ammissibile il ritiro dell'offerta da parte di un concorrente dopo la scadenza del termine per la presentazione.

Non sono ammesse, a pena di esclusione, istanze di ammissione ed offerte trasmesse per telegramma, telefax e posta elettronica (causa di esclusione non sanabile ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016).

Contenuto del plico

Il plico suddetto deve, a pena di esclusione, indicare all'esterno:

- la ragione sociale della ditta concorrente;
- la seguente dicitura **"Offerta per la gara d'appalto: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA E VIARIA DI STRADA S. BONA VECCHIA E ZONE**

LIMITROFE” (causa di esclusione non sanabile ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016.).

Il plico dovrà contenere 3 buste, con le seguenti caratteristiche.

Contenuto della Busta A

La busta "A - documentazione amministrativa" comprende quanto sotto elencato:

- 1. Istanza di ammissione alla gara:** Detta istanza dovrà indicare i dati *richiesti nell'apposito modulo allegato sub 1) al presente bando di gara* e dovrà contenere un'unica dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n. 445/00, sottoscritta dal titolare, rappresentante legale o da procuratore speciale della ditta munito dei poteri necessari (in tal caso allegare copia della procura speciale) ed essere presentata unitamente a copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, del firmatario ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/00 (in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione). **Nel caso di Raggruppamento temporaneo d'impresa** ogni ditta partecipante dovrà presentare l'istanza redatta sull'apposito *modulo allegato sub 1)*.
- 2. Attestazione di presa visione dei luoghi di esecuzione lavori.** Ai fini dell'effettuazione del sopralluogo i concorrenti devono inoltrare al Settore Lavori Pubblici, Infrastrutture e Sport (n° tel. 0422658618 – 0422 658619 - referente ing. Daniele Mirolo), a mezzo PEC (*postacertificata@cert.comune.treviso.it*), una richiesta di sopralluogo su carta intestata della ditta che presenterà l'offerta, indicando nome e cognome, con i relativi dati anagrafici, delle persone delegate dal legale rappresentante della ditta ad effettuare il sopralluogo, accompagnata dalla delega e dalla fotocopia di un documento di identità personale del delegante. La richiesta deve specificare l'indirizzo e i numeri di telefono e l'indirizzo P.E.C. della ditta cui indirizzare la convocazione. Non è consentita l'indicazione di una stessa persona da parte di più concorrenti. Qualora ciò si verifici, la seconda indicazione non sarà presa in considerazione e di tale situazione sarà reso edotto il concorrente. Il sopralluogo verrà effettuato nei soli giorni stabiliti dall'Amministrazione che saranno resi noti con comunicazione a mezzo fax. Al termine del sopralluogo ciascun concorrente dovrà sottoscrivere il documento predisposto dall'Amministrazione a conferma dell'avvenuto sopralluogo e del ritiro del certificato attestante tale operazione che dovrà essere allegato alla documentazione amministrativa da presentarsi in sede di offerta. L'effettiva esautività del sopralluogo rimane a completo onere e responsabilità del concorrente.
- 3. Garanzia provvisoria,** prevista dall’art. 93, del D.Lgs. n. 50/2016 di **Euro 48.788,49** pari al 2% dell'importo dei lavori, costituita, a scelta del concorrente, mediante una delle modalità indicate nei prossimi paragrafi.
- 4. Solo in caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o di Consorzi ordinari di concorrenti, non ancora costituiti:** dichiarazione sottoscritta congiuntamente da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti, contenente:
 - la specificazione del ruolo di ciascuna impresa all'interno del raggruppamento (impresa capogruppo o impresa mandante);
 - la descrizione delle categorie dei lavori e l'indicazione delle relative percentuali dell'appalto che saranno eseguite dalle singole imprese;
 - l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza alla capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.
- 5. Documento “PASSOE”** rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti disponibile presso l’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture. I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo

all'apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.

6. **Contributo di Euro 140,00 (Euro centoquaranta/00), a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione**, ai sensi della deliberazione 21.12.2016 dell'ANAC, attuativa dell'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23.12.2005 n. 266 per l'anno 2017, attualmente in vigore. Il pagamento del contributo deve avvenire con le seguenti modalità, in base a quanto previsto nelle Istruzioni operative pubblicate sul sito dell'Autorità:

online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express, collegandosi al "Servizio riscossione contributi" disponibile sul sito web dell'Autorità (<http://www.anticorruzione.it>), seguendo le istruzioni disponibili sul portale. A riprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare alla documentazione di gara copia stampata dell'email di conferma, trasmessa dal "Servizio riscossione contributi"; in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal "Servizio riscossione contributi", presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. A riprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare alla documentazione di gara lo scontrino rilasciato dal punto vendita.

7. Indicazione della volontà di subappaltare parte delle opere, tenuto conto delle prescrizioni sul subappalto indicate nei prossimi paragrafi.

Presentazione della garanzia provvisoria

La busta A deve contenere una garanzia provvisoria costituita mediante una delle seguenti modalità:

- versamento con bonifico, in assegno circolare o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso il Tesoriere del Comune di Treviso (Cassa di Risparmio del Veneto S.p.A.), a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. Nell'ipotesi in cui venga utilizzata tale modalità di costituzione della cauzione provvisoria, dovrà essere altresì presentata una dichiarazione, a pena di esclusione, di un istituto bancario autorizzato all'esercizio dell'attività bancaria, ovvero di una compagnia di assicurazione autorizzata, oppure di un intermediario iscritto nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/93 che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. n. 58/1998, contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 103 del Codice, in favore della stazione appaltante. **A norma del comma 8 dell'art. 93 del Codice, l'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese;**
- **fideiussione bancaria** rilasciata da un istituto bancario autorizzato all'esercizio dell'attività bancaria, **o assicurativa** rilasciata da una compagnia di assicurazione autorizzata, o fideiussione rilasciata da un intermediario iscritto nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/93 che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. n. 58/1998. La fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari deve:
 - indicare il soggetto garantito (beneficiario Comune di Treviso);
 - prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile;
 - prevedere la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;
 - prevedere l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
 - avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
 - contenere l'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario. **A norma del comma 8 dell'art. 93 del Codice, l'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o**

consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. (L'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario può essere rilasciato da un fideiussore diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria);

- essere sottoscritta dal garante.

Ove la garanzia provvisoria sia stata generata in via informatica, essa deve essere prodotta in formato informatico, secondo le prescrizioni di cui agli artt. 20-22 del D. Lgs. 82/2005 o, in alternativa, su supporto analogico (cartaceo), accompagnato dall'attestazione di conformità all'originale digitale di un notaio o pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

Ai sensi dell'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, l'importo della garanzia provvisoria è ridotto del 50% per i concorrenti in possesso della certificazione del sistema di qualità, in corso di validità, conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2008, oppure della ISO 9001:2015, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, con riferimento alla tipologia delle lavorazioni di cui trattasi. **Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con la precedente, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.**

L'importo della garanzia provvisoria è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione del 50% per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25.11.2009, o del 20% per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.

L'importo della garanzia è ridotto del 15% per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra, ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto, ai sensi della norma UNI ISO TS 14067.

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

Per fruire dei benefici di cui sopra dovrà essere allegata una dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei relativi requisiti, ovvero documentazione comprovante il possesso degli stessi, in originale o in copia conforme.

Nel caso di Raggruppamenti temporanei di imprese non ancora costituiti o Consorzi di cui all'art. 45, comma 1, lettere d), e), del D.Lgs. n. 50/2016:

- la cauzione provvisoria deve essere **intestata a tutte** le imprese componenti il costituendo raggruppamento;
- la riduzione del valore della cauzione provvisoria sarà possibile solo se **tutte le imprese** componenti il costituendo raggruppamento o consorzio sono certificate o in possesso della dichiarazione.

Presentazione della volontà di subappalto

Il concorrente deve indicare la volontà di affidare in subappalto parte delle opere previste in progetto. Si possono affidare in subappalto i lavori o le parti di opere compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

Il concorrente può affidare in subappalto i lavori o le parti di opere compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

- a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
- b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
- c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere che si intende subappaltare.

Nel caso in cui le lavorazioni di cui venga richiesto il subappalto riguardino le attività maggiormente a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate dall'art. 1, comma 53, della L. 06.11.2012 n. 190, vale a dire:

a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;

b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;

c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;

d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;

e) noli a freddo di macchinari;

f) fornitura di ferro lavorato;

g) noli a caldo;

h) autotrasporti per conto di terzi;

i) guardiania dei cantieri;

è necessaria l'indicazione in sede di offerta di una terna di subappaltatori iscritti alle "white list" o che abbiano fatto domanda di iscrizione alle white list. Inoltre ciascuno dei legali rappresentanti dei subappaltatori indicati dovrà presentare un'autocertificazione con la quale dichiara l'inesistenza delle situazioni indicate all'art. 80 del Codice degli Appalti. Tale dichiarazione dovrà essere resa dal legale rappresentante, per quanto a sua conoscenza, anche con riferimento all'inesistenza delle situazioni indicate ai commi 1) e 2) dell'art. 80 con riguardo pure ai componenti della propria impresa di cui ai punti c) ed e) dell'allegato modello sub 1) – "istanza di ammissione".

L'eventuale valore complessivo del subappalto non può in ogni caso superare la quota del trenta per cento (30%) dell'importo complessivo del contratto.

La stazione appaltante, corrisponderà ai subappaltatori e al cottimista i pagamenti relativi ai lavori da essi svolti solo nei casi previsti dal comma 13 dell'art. 105 del Codice. In tal caso gli affidatari dovranno comunicare alla stazione appaltante le prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista con la specificazione del relativo importo.

Contenuto della Busta B

La busta "B – offerta tecnica", dovrà essere chiusa e recare l'intestazione del mittente e la dicitura **"OFFERTA TECNICA PER MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA E VIARIA DI STRADA S. BONA VECCHIA E ZONE LIMITROFE"** (*causa di esclusione non sanabile ai sensi del art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016. Non è applicabile la sanzione dell'esclusione qualora la busta contenente l'offerta tecnica, ancorché priva della dicitura richiesta, fosse comunque distinguibile dalla restante documentazione inserita nel plico, oppure nel caso in cui se all'omessa dicitura si possa ovviare con invito al concorrente - se presente alla seduta di gara - a contrassegnarla senza necessità di apertura*).

La busta B deve contenere a pena di esclusione un documento sui criteri qualitativi proposti dal bando e che saranno valutati dalla commissione:

- per quanto attiene il criterio **A) "Indagine preliminare sulla posizione delle opere interrate"** (punteggio massimo 10 punti): L'obiettivo è quello di limitare il danneggiamento delle infrastrutture esistenti e di risolvere le interferenze puntuali studiando le migliori strategie per l'esecuzione delle opere. Verrà valutata la proposta di metodi e tecnologie d'indagine (di tipo distruttivo o meno), da realizzare durante l'esecuzione dei lavori – preliminarmente alle demolizioni di ciascun tratto - per verificare la precisa posizione dei sottoservizi e delle opere interrate.

- per quanto attiene il criterio **B) "Gestione del materiale di risulta degli scavi"** (punteggio massimo 15 punti): l'obiettivo è quello di ridurre il numero di trasporti tra l'area di scavo e quella di deposito temporaneo e di limitare la grandezza dei cumuli di materiale. Verranno valutate le modalità operative per la gestione del materiale di scavo, lo spostamento nell'ambito del cantiere, l'accumulo, il suo reimpiego, la gestione del materiale di rifiuto, tenuto conto della stratigrafia del terreno individuata negli elaborati progettuali.

- per quanto attiene il criterio **C) "Metodologie di sostegno degli scavi"** (punteggio massimo 15 punti): l'obiettivo è quello di limitare i danni collaterali causati dagli scavi in trincea eseguiti in prossimità di recinzioni e infrastrutture interrate. Saranno valutate le tecniche volte a ottimizzare il sostegno delle pareti degli scavi, tenuto conto delle caratteristiche dei terreni, dell'efficacia nell'esecuzione, dell'aggettamento e della necessità di mantenere indenni tutte le infrastrutture fuori ed entro terra esistenti a ridosso degli stessi;

- per quanto attiene il criterio **D) "Condizione del cantiere"** (punteggio massimo 10 punti): Sarà valutato l'apparato direzionale di cantiere, dal punto di vista della presenza garantita in

cantiere (in termini di giorni e ore) e dell'esperienza pregressa su cantieri di caratteristiche e dimensioni simili.

- per quanto attiene il criterio **E) "Riduzione dell'impatto ambientale del cantiere"** (punteggio massimo 10 punti): l'obiettivo è di limitare l'impatto del cantiere sul contesto urbano interessato. Saranno valutati tecnologie e metodi per limitare la produzione di rumore durante l'esecuzione dei lavori e nelle ore di riposo, la dispersione di polveri e detriti all'interno delle proprietà private, oltre a favorire l'accesso carraio alle proprietà site nell'area operativa del cantiere (anche in presenza di scavi).

- per quanto attiene il criterio **F) "Aggottamento degli scavi, dissabbiamento"** (punteggio massimo 10 punti): Tenuto conto delle analisi allegate al progetto, l'obiettivo è quello di impiegare il metodo di aggottamento più efficace, meno impattante, più silenzioso e flessibile. Saranno valutate tecnologie e metodi migliorativi per ottenere un abbassamento della falda più mirato, un ambiente di lavoro meno disagiata, un cantiere più silenzioso, minor inquinamento e un dissabbiamento delle acque di pompaggio più efficace.

Per ciascuno dei criteri sopra riportati le migliorie andranno illustrate mediante una **relazione tecnica** che evidenzi la rispondenza ai parametri per la valutazione (redatta in non più di 5 cartelle formato A4 una sola facciata interlinea 1,5 righe) corredata da adeguati elaborati grafici, certificazioni di materiali e forniture, documentazione a supporto, etc..

Si precisa che tutti gli elaborati dell'offerta tecnica, **a pena di esclusione**, dovranno essere sottoscritti in calce dal legale rappresentante dell'impresa, dal legale rappresentante dell'A.T.I. costituita, o da tutti i partecipanti all'A.T.I. non ancora costituita; dovrà essere prodotta anche **su idoneo supporto informatico** in file in formato PDF stampabile ma non modificabile.

L'offerta tecnica non deve contenere, **a pena di esclusione**, alcun riferimento economico, considerando che il costo totale dell'opera che il Concorrente deve considerare è quello di progetto. Le soluzioni proposte non dovranno, in nessun caso, alterare significativamente le caratteristiche funzionali dell'opera, così com'è concepita nel progetto posto a base di gara. Le proposte presentate non devono costituire, in ogni caso, un maggior costo rispetto al valore dell'appalto in oggetto. La presentazione delle soluzioni tecniche migliorative non darà diritto ad ottenere compensi di alcun genere, anche a solo titolo di rimborso spese.

In caso di aggiudicazione dell'appalto, quanto dichiarato in sede di offerta deve essere compatibile e pertinenti ai lavori in oggetto; diverrà pertanto documento contrattuale per quanto accettato dall'Amministrazione. S'intende che, qualora si tratti di raggruppamento temporaneo di imprese concorrenti, società o consorzio, dovrà essere prodotta una documentazione unitaria, unica per tutto il raggruppamento, contenente le indicazioni sopra descritte.

Alla Stazione Appaltante è riconosciuta la facoltà di accettare, non accettare o accettare in parte la proposta tecnica in sede di gara (così come dettagliata negli elaborati d'offerta).

Contenuto della Busta C

La busta C, dovrà essere sigillata con modalità di chiusura ermetica (ceralacca, o piombo o striscia incollata) dovrà recare l'intestazione del mittente e la dicitura "**LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA E VIARIA DI STRADA S. BONA VECCHIA E ZONE LIMITROFE - OFFERTA ECONOMICA**" (*causa di esclusione non sanabile ai sensi del art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016*). *Non è applicabile la sanzione dell'esclusione qualora la busta contenente l'offerta economica, ancorché priva della dicitura richiesta, fosse comunque distinguibile dalla restante documentazione inserita nel plico, oppure nel caso in cui se all'omessa dicitura si possa ovviare con invito al concorrente (se presente alla seduta di gara) a contrassegnarla senza necessità di apertura).*

L'offerta, redatta in bollo, utilizzando l'apposito modulo allegato sub 2) al presente bando di gara, deve indicare il ribasso percentuale offerto, in cifre e in lettere, rispetto all'importo soggetto a ribasso d'asta di **Euro 2.290.143,63** ed indicare, i costi della manodopera dell'operatore economico e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016. *La mancata indicazione dei costi della manodopera e dei costi della sicurezza aziendale è causa di esclusione non sanabile ai sensi del art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016.*

Il ribasso percentuale potrà essere espresso con un massimo di tre decimali, qualora i decimali fossero in numero maggiore si procederà ad arrotondare per eccesso o per difetto al terzo decimale.

L'offerta economica deve essere sottoscritta dal medesimo soggetto che ha sottoscritto l'istanza di ammissione di cui al punto 1. e la carenza di sottoscrizione è *causa di esclusione non sanabile ai sensi del art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016*.

In caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o di consorzi ordinari di concorrenti, non ancora costituiti, l'**offerta** congiunta, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti.

Non saranno ammesse le offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato o incompleto (*causa di esclusione non sanabile ai sensi del art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016*).

Nel caso in cui la dichiarazione sostitutiva e l'offerta siano sottoscritte da un procuratore del legale rappresentante della ditta concorrente deve essere trasmessa la procura in originale o copia conforme.

Si precisa che la copia fotostatica del documento di identità del firmatario dell'istanza di ammissione contenente la dichiarazione sostitutiva e ad essa allegata vale per autenticare anche le altre sottoscrizioni rilasciate dal medesimo firmatario (comprese le offerte).

Soccorso Istruttorio

Ai sensi degli art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni e della documentazione richieste con il presente bando di gara, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura del soccorso istruttorio. In tal caso, la stazione appaltante assegnerà al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate la documentazione e le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

L'apertura dei plichi si terrà, in seduta pubblica, presso la sede municipale di Ca' Sugana -, alle **ore 9:00 del giorno 22.02.2018** e sarà presieduta dal dott. Maurizio Tondato, Dirigente del Settore Polizia Locale, Affari Generali e Istituzionali del Comune di Treviso.

Sono ammessi a fare eventuali osservazioni solo i legali rappresentanti dei concorrenti ed i soggetti muniti di specifica delega loro conferita dagli stessi legali rappresentanti.

Affidamento e stipula del contratto

A norma dell'art. 36, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto avviene esclusivamente sull'aggiudicatario. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di verificare la veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive e della documentazione rese dagli altri concorrenti in sede di offerta e relative al possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario richiesti nella presente lettera di invito. L'aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.

Si fa presente che il Comune di Treviso ha sottoscritto il "Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nei contratti pubblici", in data 06.04.2017 tra la Prefettura di Treviso, L'Ente Provincia di Treviso e i Comuni della provincia medesima, che si allega al presente bando di gara. Il presente appalto è sottoposto alle condizioni di gara e di contratto in esso contenuto.

Le fasi di affidamento e stipula del contratto sono indicate agli artt. 32, 33 e 98 del D.Lgs. n. 50/2016.

L'aggiudicatario, entro i termini che saranno indicati dal Comune di Treviso, dovrà:
- presentare la documentazione che verrà richiesta ai fini della stipula del contratto e costituire la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016. In caso di mancata

costituzione della garanzia, si procederà ai sensi dell'art. 103, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016;

- intervenire alla stipulazione del contratto. La mancata stipulazione del contratto per ogni fatto riconducibile all'affidatario, o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 del D.Lgs. n. 159/2011 determinerà la revoca dell'affidamento. Il Comune incamererà la garanzia provvisoria, a titolo di penale per danni precontrattuali, fatto salvo in ogni caso il maggior danno, e si riserva la facoltà, qualora ne ravvisi a suo insindacabile giudizio l'opportunità e la convenienza, di aggiudicare l'appalto alla migliore offerta in ordine successivo nella graduatoria.

Il Comune di Treviso si riserva la facoltà di avvalersi dell'art. 110 del D.Lgs n. 50/2016.

Nel caso l'aggiudicatario rientri fra le società contemplate all'art. 1 del D.P.C.M. 11.5.1991 n. 187, dovrà ottemperare agli obblighi e divieti di cui al decreto stesso. Prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario dovrà dare le comunicazioni di cui all'art. 1 del citato decreto, e in corso d'opera, se intervengono variazioni, secondo quanto previsto dall'art. 2 dello stesso decreto.

Polizza per danni di esecuzione

L'importo della polizza di assicurazione per danni di esecuzione di cui all'art. 103 comma 7, del D.Lgs n. 50/2016 come prevista e integrata dall'art. 33 del Capitolato Speciale d'Appalto, dovrà coprire i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L'importo della somma da assicurare è pari all'importo di contratto, a cui andranno aggiunti Euro 50.000,00 per danni causati da danneggiamento o distruzione totale o parziale di impianti ed opere preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, ed Euro 50.000,00 per oneri di demolizione e sgombero.

Data la particolarità dei lavori in appalto la polizza dovrà assicurare rischi specifici per gli importi di seguito riportati:

- per danni a cose dovuti a vibrazioni: una copertura per un massimale pari ad Euro 50.000,00 per l'intera durata del contratto e senza sottolimiti per ciascun sinistro;
- per danni a cose dovuti a rimozione o franamento o cedimento del terreno di basi di appoggio o sostegni in genere: una copertura per un massimale pari ad Euro 100.000,00 per l'intera durata del contratto e senza sottolimiti per sinistro;
- per danni a cavi o condutture sotterranee: una copertura per un massimale pari ad Euro 30.000,00 per l'intera durata del contratto e senza sottolimiti per sinistro.

La suddetta polizza deve anche assicurare la Stazione Appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori; il relativo massimale è pari a Euro 500.000,00. E' previsto un periodo di garanzia di 24 mesi a partire dalla data di ultimazione dei lavori.

Esecuzione del contratto e altre disposizioni

L'esecuzione del contratto in via d'urgenza potrà essere effettuata, nei casi previsti dall'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, in pendenza della stipula del contratto, dopo che l'aggiudicazione è divenuta efficace e previa l'acquisizione della documentazione e delle garanzie previste dal Capitolato speciale d'appalto.

Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa con modalità elettronica a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante; le relative spese sono a carico dell'aggiudicatario.

La ditta appaltatrice assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136 e s.m.i..

Si precisa, altresì, che si applicheranno le seguenti disposizioni:

- ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. m), del D.Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica;
- costituisce condizione di partecipazione alla gara l'effettuazione del sopralluogo sulle aree ed immobili interessati dai lavori; il sopralluogo deve essere effettuato e dimostrato secondo quanto disposto nel presente bando di gara;
- l'offerta è valida per 180 giorni dal termine indicato nel bando per la scadenza della presentazione dell'offerta;
- le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata;

- gli importi dichiarati da Imprese stabilite in altro stato membro dell'Unione Europea, devono essere espressi in Euro;
- la stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia antimafia;
- in caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art 110 del DLgs. n. 50/2016, verranno interpellati progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla presente procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del lavoro;
- il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio dell'Impresa concorrente, nel caso, per qualsiasi motivo, non venga effettuato in tempo utile all'indirizzo indicato;
- sono a carico dell'Impresa aggiudicataria tutte le tasse e i diritti relativi alla stipulazione del contratto e sono altresì, a carico dell'Impresa aggiudicataria le spese di pubblicazione del bando di gara e degli avvisi sulla Gazzetta Ufficiale del Repubblica Italiana e sui quotidiani; le predette spese dovranno essere rimborsate alla stazione Appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'avvenuta aggiudicazione;
- trova applicazione l'art 175 del Codice;
- tutte le controversie che non si siano potute definire con le procedure dell'accordo bonario saranno attribuite alla competenza esclusiva del Foro di Treviso, restando esclusa la competenza arbitrale.

L'Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla gara o di prorogarne la data, di sospendere la seduta di gara o aggiornarla ad altra ora o al giorno successivo, o di non aggiudicare l'appalto nel caso venga meno l'interesse pubblico all'esecuzione del lavoro oppure se nessuna delle offerte sia ritenuta idonea rispetto alle esigenze dell'ente o per altro motivo. In questo caso i concorrenti verranno tempestivamente informati ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016.

Per quant'altro non specificatamente previsto nel presente bando di gara si fa riferimento alle norme di legge vigenti in materia.

I dati personali relativi alle imprese partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento da parte dell'Amministrazione Comunale, con o senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara ("Tutela Privacy"). Si fa rinvio agli artt. 7 e seguenti del D.Lgs. n. 196/2003 circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati. Il responsabile unico del procedimento è l'ing. Daniele Mirolo.

Il responsabile del procedimento di gara è il dott. Maurizio Tondato - Vice Segretario Generale e Dirigente del Settore Polizia Locale, Affari Generali e Istituzionali del Comune di Treviso.

Gli elaborati progettuali possono essere scaricati al seguente link:
<http://www.comune.treviso.it/cloud/index.php/s/pTosCEnEDwyGylF>

Distinti saluti

il Vice Segretario Generale
 Dirigente del Settore Polizia Locale, Affari Generali e Istituzionali
 Dott. Maurizio Tondato

*documento informatico firmato digitalmente ai sensi della
 normativa vigente*

**OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA E VIARIA DI STRADA S. BONA VECCHIA E ZONE LIMITROFE.
Codice Identificativo Gara (CIG): 733137278F.
Codice Unico di Progetto (CUP): E44E17003340009.
Codice CPV: 45231300-8.**

**ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CUI
AL PUNTO 1. DEL BANDO DI GARA**

IL SOTTOSCRITTO

NATO IL A

IN QUALITA' DI

DELLA DITTA

CON SEDE LEGALE IN

E SEDE OPERATIVA IN

N° TELEFONO E N° TELEFAX

P.E.C.

P. IVA / C.F.

N° ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE C.C.I.A.A.

Valendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni penali e delle conseguenze previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. medesimo per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità

FA ISTANZA

di ammissione alla gara d'appalto di cui all'oggetto in qualità di

Concorrente Singola

Capogruppo di Riunione temporanea d'Impresa

Mandante di Riunione temporanea d'Impresa

DICHIARA

a) di rientrare in una delle seguenti casistiche:

- MICROIMPRESA** (ovvero impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di Euro);
- PICCOLA IMPRESA** (ovvero impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di Euro);
- MEDIA IMPRESA** (ovvero impresa che non appartiene alla categoria delle microimprese né a quella delle piccole imprese, che occupa meno di 250 persone e il cui fatturato annuo non supera 50 milioni di Euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di Euro);
- NESSUNO DEI CASI DI CUI SOPRA**
(barrare l'opzione che interessa)

b) che non ricorre nei confronti della società concorrente alcuno dei motivi di esclusione indicati all'art. 80, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 50/2016; ***(barrare la casella)***

N.B. Ai sensi dell'art. 80, commi 7, e 8, del D.Lgs. n. 50/2016, un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 5 dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. A tale fine l'operatore economico è ammesso a provare quanto sopra allegando idonea documentazione.

c) i nominativi, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza e carica dei seguenti soggetti:

- **del titolare e del direttore tecnico** se si tratta di impresa individuale:

.....
.....
.....

- **di tutti i soci e del direttore tecnico** se si tratta di società in nome collettivo:

.....
.....

- **dei soci accomandatari e del direttore tecnico** se si tratta di società in accomandita semplice:

.....
.....

- dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza (presidente del consiglio di amministrazione, amministratore unico, amministratori delegati, membri del collegio sindacale, membri del comitato per il controllo sulla gestione, membri del consiglio di gestione, membri del consiglio di sorveglianza), o dei soggetti muniti di potere di rappresentanza, di direzione o di controllo (istitori e procuratori generali, dipendenti o professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e

gestione dell'impresa, revisore contabile non società e Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001), del direttore tecnico e del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altri tipi di società o consorzi:

.....
.....

- d) **che non ricorrono nei propri confronti e, per quanto a conoscenza del sottoscritto dichiarante, nei confronti dei soggetti sopra elencati, le cause di esclusione di cui ai commi 1, 2 e 5, lett. l), dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;**
(barrare la casella)

N.B. Devono essere dichiarare tutte le eventuali condanne riportate, comprese quelle per le quali si abbia beneficiato della non menzione. A tale regola fanno eccezione e, quindi, non dovranno essere dichiarate, le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa - con formale provvedimento della competente autorità giudiziaria - né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione

N.B. Ai sensi dell'art. 80, commi 7, e 8, del D.Lgs. n. 50/2016, qualora sia stata comminata una sentenza definitiva con pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero sia stata riconosciuta l'attenuante della collaborazione, come definita per le singole fattispecie di reato, l'operatore economico è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. A tale fine l'operatore economico è ammesso a provare quanto sopra allegando idonea documentazione.

- e) i nominativi, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza e carica dei soggetti di cui alla precedente lettera c) cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara:

.....
.....

N.B. In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, devono essere indicati anche i soggetti che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente la data della presente lettera d'invito

nel caso di presenza soggetti di cui alla precedente lettera c) cessati dalla carica:

- che, per quanto a conoscenza del sottoscritto dichiarante, non ricorre, nei confronti dei soggetti di cui sopra, le cause di esclusione di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;**
(barrare la casella)

N.B. Devono essere dichiarare tutte le eventuali condanne riportate, comprese quelle per le quali si abbia beneficiato della non menzione. A tale regola fanno eccezione e, quindi, non dovranno essere dichiarate, le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa - con formale provvedimento della competente autorità giudiziaria - né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione

N.B. In caso di esistenza, nei confronti dei soggetti di cui sopra, delle situazioni indicate al comma 1 dell'art. 80, del D.Lgs. n. 50/2016, l'esclusione non opera qualora l'operatore economico dimostri, presentando idonea documentazione a comprova, che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.

N.B. Ai sensi dell'art. 80, commi 7 e 8, del D.Lgs. n. 50/2016, qualora sia stata comminata una sentenza definitiva con pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero sia stata riconosciuta l'attenuante della collaborazione, l'operatore economico è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. A tale fine l'operatore economico è ammesso a provare quanto sopra allegando idonea documentazione.

- f)** di avere esaminato gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico e l'elenco prezzi, e di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di avere giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto, di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;
- g)** di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, che le opere in negoziazione rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs. n. 81/2008 e pertanto di essere a conoscenza di tutti gli oneri conseguenti, nonché del piano di sicurezza e di coordinamento, parte integrante del progetto, e di impegnarsi a redigere quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- h)** di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta per 180 (centottanta) giorni consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
- i)** di accettare l'eventuale consegna dei lavori in via d'urgenza, prima della stipula del contratto;
- j)** di accettare tutte le condizioni previste nel bando di gara e nel capitolato speciale d'appalto;
- k)** di impegnarsi ad applicare al personale impiegato nei lavori il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, consapevole peraltro di essere responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
- l)** che l'impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative e di essere in regola con i relativi versamenti:

INAIL: codice ditta n., sede competente

INPS: matricola azienda n, sede competente

CASSA EDILE: codice impresa, denominazione cassa competente

ALTRO non edile _____ matricola n., sede competente

- m) che la ditta ha ottemperato alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili previste dalla legge n. 68/1999;
oppure
 che la ditta non è assoggettabile agli obblighi derivanti dalle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili previste dalla legge n. 68/1999);
(barrare l'opzione che interessa)
- n) di autorizzare il Comune di Treviso ad inviare mediante pec le comunicazioni inerenti la procedura di cui all'oggetto, comprese le comunicazioni di cui all'art. 76, commi 3 e 5, del D.Lgs. n. 50/2016;
- o) Solo per le Società cooperative e per i Consorzi di cooperative: di essere iscritta nell'Albo Nazionale delle Società Cooperative al n. _____.
- p) Per i Consorzi di cui all'art. 45, comma 1, lettera b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016: di concorrere per i seguenti consorziati:

- e che gli stessi non partecipano alla gara in qualsiasi altra forma;
(indicare denominazione e sede legale di ciascun consorzio che eseguirà i lavori)
- q) che l'impresa è in possesso dell'attestazione di qualificazione, in corso di validità, rilasciata da una S.O.A. regolarmente autorizzata, per categoria adeguata ai lavori da appaltare;
in alternativa,
 di presentare copia conforme della suddetta attestazione di qualificazione in corso di validità.
oppure
(barrare la casella che interessa)
- r) di essere a conoscenza che il pagamento avverrà come indicato nel Capitolato Speciale d'Appalto;
- s) che le lavorazioni di cui chiede il subappalto non riguardano le attività individuate dall'art. 1, comma 53, della L. 06.11.2012 n. 190 *(da barrare solo nel caso in cui venga presentata la dichiarazione di subappalto prevista al punto 7) del bando di gara*);
oppure
 che le lavorazioni di cui chiede il subappalto riguardano le attività individuate dall'art. 1, comma 53, della L. 06.11.2012 n. 190. In tale caso si impegna a presentato quanto richiesto al punto 6), lett. c, della lettera d'invito *(da barrare solo nel caso in cui venga presentata la dichiarazione di subappalto prevista al punto 7) del bando di gara*);
(barrare l'opzione che interessa)
- t) che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, ovvero di non avere alle dipendenze e/o di non aver conferito incarichi professionali e/o di collaborazione a persone che negli ultimi tre anni abbiano esercitato potere autoritativo o negoziale per conto del Comune di Treviso in forza di un rapporto di pubblico impiego.
- u) di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al "Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nei contratti pubblici", siglato il 06.04.2017 tra la Prefettura di Treviso, L'Ente Provincia di Treviso e i Comuni della provincia medesima, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti ed in particolare:

- di conoscere ed accettare la clausola espressa che prevede:
 - a) la risoluzione immediata ed automatica del contratto o la revoca dell'autorizzazione del subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Treviso - le informazioni interdittive di cui all'art. 91 del codice antimafia;
 - b) l'applicazione di una penale a titolo di liquidazione dei danni nella misura del 10% del valore del contratto, fatto salvo il maggior danno. Le somme provenienti dall'applicazione di eventuali penali sono affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che la Prefettura farà all'uopo pervenire.
- di conoscere ed accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione del subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile di sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale. A tal fine, si considera, in ogni caso inadempimento grave:
 - a) la violazione di norme che hanno comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'Autorità Giudiziaria;
 - b) l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
 - c) l'impiego di personale della singola impresa risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio.
- a impegnarsi a dare comunicazione tempestiva alla Stazione Appaltante e alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.;
- di dare atto che il Comune di Treviso si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti previsti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319 -quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p..

(luogo e data)

(firma)

.....

.....

La presente dichiarazione sostitutiva deve essere sottoscritta dal titolare o legale rappresentante del concorrente stesso e ad essa deve essere allegata la copia fotostatica di un documento valido di identità del sottoscrittore, in alternativa alla sottoscrizione autenticata ai sensi di legge.

Al Comune di Treviso
Via Municipio, 16
31100 Treviso

**OGGETTO: OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI
MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA E VIARIA DI STRADA S. BONA VECCHIA E ZONE
LIMITROFE.**

**Codice Identificativo Gara (CIG): 733137278F.
Codice Unico di Progetto (CUP): E44E17003340009.
Codice CPV: 45231300-8.**

MODULO OFFERTA ECONOMICA

Il sottoscritto
nato a il/...../.....
in qualità di
della dittacon sede legale in
Codice Fiscale Partita IVA

che partecipa alla gara come ¹:

- impresa singola,
OVVERO
- capogruppo di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio;
OVVERO
- mandante di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio;
OVVERO
- organo comune di imprese aderenti a contratto di rete ai sensi dell'articolo 3,
comma 4-ter, del D.L. 10.02.2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L.
09.04.2009, n. 33;

per l’esecuzione dei lavori in oggetto

OFFRE

¹ Apporre un segno indicativo (“X” o “V” o altro segno chiaramente identificabile) sull’opzione di interesse.

il ribasso percentuale unico del _____% (_____)
in cifre in lettere
(il ribasso potrà essere espresso con un numero massimo di 3 decimali)

da applicarsi sull'importo a base d'asta di **€ 2.290.143,63**, I.V.A. ed oneri per la sicurezza esclusi.

DICHIARA

- di aver tenuto conto, nel redigere l'offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, delle condizioni di lavoro, nonché l'impegno nell'espletamento della prestazione all'osservanza delle normative in materia e di aver quantificato gli oneri di sicurezza da rischio specifico o aziendale per un importo pari a Euro: _____ (in cifre e in lettere);
- dichiara, altresì, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice dei Contratti di avere quantificato i costi della manodopera per l'esecuzione dell'appalto in oggetto in Euro: _____ (in cifre e in lettere).

(Luogo e Data)

(firma leggibile)

N.B: in caso di Raggruppamento Temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti, non ancora costituiti, ai sensi del comma 8, art. 48, D.Lgs.n. 50/2016, ai fini della sottoscrizione in solido dell'offerta, in rappresentanza dei soggetti concorrenti mandanti:

Firma _____ per l'Impresa _____
(firma leggibile)

Firma _____ per l'Impresa _____
(firma leggibile)

Firma _____ per l'Impresa _____
(firma leggibile)



Prefettura di Treviso

PROTOCOLLO DI LEGALITÀ
PER LA PREVENZIONE
DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE
DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA
NEI CONTRATTI PUBBLICI

Treviso, 6 aprile 2017



Prefettura di Treviso

L'anno 2017, il giorno 6 del mese di aprile, il Prefetto Dott.ssa Laura Lega e i Soggetti Pubblici di cui all'unito elenco

PREMESSO

CHE, a far data dal 9 gennaio 2012, è stato sottoscritto un protocollo d'intesa tra le Prefetture del Veneto, l'UPI Veneto, l'ANCI Veneto e la Regione del Veneto per la prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, poi aggiornato alla luce della nuova disciplina in materia di anticorruzione in data 7 settembre 2015, a seguito di approvazione del Ministero dell'Interno in data 18 dicembre 2014;

CHE gli artt. 2 e 4 del protocollo in questione prevedono rispettivamente che le parti si impegnano a concordare l'inserimento negli atti di gara e/o nei contratti di eventuali ulteriori clausole e condizioni che potranno in prosieguo essere suggerite dalle Prefetture e possono, comunque, porre in essere iniziative pattizie di prevenzione antimafia più stringenti;

CHE il Piano della Performance 2013 - 2015 adottato dal Ministero dell'Interno in data 25 febbraio 2013, individua fra gli obiettivi gestionali delle Prefetture - Uffici territoriali del Governo lo sviluppo delle verifiche preventive antimafia nel settore degli appalti pubblici, anche attraverso il sistema dei protocolli di legalità;

CHE l'Autorità nazionale anticorruzione, con determinazione 28 ottobre 2015, ha adottato la deliberazione contenente indicazioni integrative e chiarimenti rispetto ai contenuti del Piano Nazionale Anticorruzione approvato nel 2013;

CHE da un monitoraggio effettuato su base provinciale, è risultato che la gran parte dei comuni non ha adottato ed inserito negli atti di gara e nei contratti e/o nei capitolati speciali d'appalto le clausole e condizioni di legalità contenute nel protocollo regionale;



Prefettura di Treviso

CHE la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Treviso, l'Ente Provincia di Treviso ed i Comuni della provincia medesima, al fine di individuare sul proprio territorio misure di prevenzione a tutela della economia legale, avvertono l'esigenza di salvaguardare la realizzazione di opere e la prestazione di servizi di interesse pubblico da ogni tentativo di infiltrazione da parte di gruppi legati alla criminalità organizzata;

VISTI

- il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (d'ora in avanti Codice Antimafia);
- l'art. 1, commi 52 e 52 bis, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
- l'art. 32 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 114;
- il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come sostituito dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (nuovo Codice dei contratti) che si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi e gli avvisi siano pubblicati successivamente alla sua entrata in vigore (19/04/2016), nonché alle procedure per le quali alla data di entrata in vigore del presente Codice non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare offerte;

CONVENGONO

di sottoscrivere il presente Protocollo d'intesa che, oltre a riprodurre i contenuti dell'analogo strumento pattizio regionale, rinnovato il 7 settembre 2015, contiene ulteriori aggiornamenti ed integrazioni al fine di prevenire i tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, per una durata di tre anni:



ART. 1

CLAUSOLE E CONDIZIONI DI GARA

Gli Enti firmatari del presente Protocollo, di cui tutto quanto in premessa costituisce parte integrante e sostanziale, nonché le Stazioni Uniche Appaltanti presenti al momento sul territorio (per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture per i comuni associati e gli enti intermedi) relativamente agli appalti di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore ad Euro 1.000.000, ai subappalti e/o subcontratti concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a Euro 150.000 e alle prestazioni di servizi e forniture pubbliche del valore pari o superiore a Euro 209.000:

- assumono l'obbligo, prima di procedere alla stipula del contratto d'appalto, ovvero alla autorizzazione ai subappalti e/o ai subcontratti, di acquisire (fatta salva la consultazione dell'elenco, cd. "white list", provinciale dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio, individuati dall'art. 1, comma 53, della legge 6 novembre 2012, n. 190) mediante la consultazione della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia (BDNA) le informazioni di cui all'art. 91 del Codice Antimafia, sul conto delle imprese interessate. Qualora, a seguito delle verifiche, la Prefettura emetta informazioni antimafia dal valore interdittivo, si impegnano ad uniformarsi alle indicazioni fornite dal Ministero dell'Interno e dall'ANAC con le linee guida del 27 gennaio 2015 prima di procedere alla risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero a procedere alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto. Trovano, in ogni caso applicazione, le cause di esclusione dagli appalti pubblici degli imprenditori non in possesso dei requisiti di ordine generale di cui alla normativa vigente;
- acquisiscono dalle imprese esecutrici degli appalti oggetto del presente "Protocollo di legalità" tutti i dati anagrafici della ditta (codice fiscale, la matricola INPS, il codice cliente e la posizione assicurativa territoriale INAIL), il D.U.R.C., nonché, nella fase dell'esecuzione, la documentazione che attesti il regolare versamento delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente e dell'IVA dovuta dal subappaltatore



in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di appalto-subappalto.

- s'impegnano a richiamare nei bandi di gara l'obbligo, per le imprese esecutrici a vario titolo di lavori, servizi e forniture, della osservanza rigorosa delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, specificando che le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta, ponendo a carico dell'impresa aggiudicataria gli oneri finanziari per la vigilanza dei cantieri e procedendo, in caso di grave e reiterato inadempimento, alla risoluzione contrattuale e/o revoca dell'autorizzazione al subappalto;
- s'impegnano, pena l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 5 del presente Protocollo, a prevedere l'obbligo per l'impresa aggiudicataria di nominare un Referente con la responsabilità di tenere costantemente aggiornato e disponibile un "rapporto di cantiere", al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche attraverso il ricorso al potere prefettizio di accesso e accertamento di cui all'art. 93 del Codice Antimafia. Il "rapporto di cantiere" dovrà contenere ogni utile e dettagliata, indicazione relativa alle opere da realizzare con l'indicazione della ditta incaricata, delle targhe (o telai) dei mezzi giornalmente presenti in cantiere, dell'impresa e/o di eventuali altre ditte che operano in regime di affidamento, subappalto o assimilabile nella settimana di riferimento e degli ulteriori veicoli che comunque avranno accesso al cantiere. Dovrà altresì indicare i nominativi di tutti i dipendenti che saranno impegnati nelle lavorazioni all'interno del cantiere, nonché delle persone autorizzate all'accesso per altro motivo. I mezzi dei fornitori e dei terzi trasportatori per le forniture necessarie ai cantieri le cui targhe non sono preventivamente note, saranno identificati mediante il documento di trasporto ed il Referente di cui sopra giustificherà, ove richiesto, la ragione di tali forniture alle Forze di Polizia.
- s'impegnano a richiamare nei bandi di gara la clausola di gradimento sul divieto di affidare il subappalto ad imprese che hanno presentato autonoma offerta alla medesima gara;
- s'impegnano a riportare, nei bandi o comunque negli atti di gara, le seguenti clausole, che dovranno essere espressamente accettate e



Prefettura di Treviso

sottoscritte dalle imprese interessate in sede di stipula del contratto o subcontratto:

Clausola n. 1

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità sottoscritto il 6 aprile 2017 dalla stazione appaltante con la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Treviso e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2

L'appaltatore si obbliga, ad inizio lavori, a comunicare alla stazione appaltante – per il successivo inoltro alla Prefettura – l'elenco di tutte le imprese, anche con riferimento ai loro assetti societari, coinvolte in maniera diretta ed indiretta nella realizzazione dell'opera a titolo di subappaltatori e subcontraenti, con riguardo alle attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa individuate dall'art. 1, comma 53, della legge 6 novembre 2012 e alla fornitura di servizi di logistica, di supporto, di vitto e di alloggiamento di personale, nonché ogni eventuale variazione dello stesso elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi motivo, pena l'applicazione delle sanzioni previste all'art. 5 del presente Protocollo.

Clausola n. 3

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede:

- a) la risoluzione immediata ed automatica del contratto o la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Treviso – le informazioni interdittive di cui all'art. 91 del Codice Antimafia;*
- b) l'applicazione di una penale a titolo di liquidazione dei danni nella misura del 10% del valore del contratto, fatto salvo il maggior danno.*

Le somme provenienti dall'applicazione di eventuali penali sono affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che la Prefettura farà all'uopo pervenire.

Clausola n. 4

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e



reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale.

A tal fine, si considera, in ogni caso, inadempimento grave:

- a) la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;*
- b) l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;*
- c) l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio.*

ART. 2

Le disposizioni dell'art. 1 si applicano, indipendentemente dal valore, in caso di contratti e subcontratti inerenti alle attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa individuate dall'art. 1, comma 53, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e alla fornitura di servizi di logistica, di supporto, di vitto e di alloggio di personale.

ART. 3

Nei casi previsti dagli artt. 1 e 2 del presente Protocollo, non è necessario acquisire l'informazione antimafia per le imprese già iscritte nell'elenco - istituito presso ciascuna Prefettura, ai sensi del comma 52 dell'art. 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190 - dei fornitori, prestatori di servizio ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa.

ART. 4

1. In occasione di ciascuna delle gare indette per la realizzazione di un appalto di cui al presente protocollo, la stazione Appaltante- Ente firmatario si impegna a predisporre, nella parte relativa alle dichiarazioni sostitutive legate al disciplinare di gara, da rendere da parte del concorrente, le seguenti dichiarazioni:

- a) "Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante ed alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di*



pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p."

- b) *"La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti della compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p."*

2. Nei casi di cui ai punti a) e b) del precedente comma, l'esercizio della potestà risolutoria da parte della stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l'A.N.A.C. A tal fine la Prefettura, avuta comunicazione dalla Stazione appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'A.N.A.C. che potrà valutare se, in alternativa alla potestà risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di cui all'art. 32, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 114.

ART. 5

SANZIONI

L'inosservanza, da parte dell'appaltatore, dell'obbligo di comunicazione dei dati relativi all'art. 1 è sanzionata, previa diffida da parte della stazione appaltante:

1. in sede di primo accertamento, con l'applicazione di una penale pari allo 1% (uno per cento) dell'importo del contratto di cui non si è proceduto a dare le preventive comunicazioni e comunque in misura non superiore ad Euro 5.000 (cinquemila/00);
2. in sede di secondo accertamento, con l'applicazione di una penale dall'1 % al 2% (due per cento) dell'importo del contratto di cui non si è proceduto a dare le preventive comunicazioni;
3. in sede di ulteriore accertamento, con l'applicazione di una penale pari al 3% (tre per cento) dell'importo del contratto di cui non si è proceduto a dare le preventive comunicazioni e con la risoluzione del contratto



Prefettura di Treviso

medesimo ai sensi dell'art. 1456 cc. o con la revoca dell'autorizzazione al subcontratto.

ART. 6

Le stazioni appaltanti si impegnano a rispettare gli adempimenti previsti dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 recante il "Piano straordinario contro le mafie", come modificato dagli artt. 6 e 7 del decreto legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito in legge 17 dicembre 2010, n. 217, recante "Misure urgenti in materia di sicurezza".

Nell'ambito di detti adempimenti le suddette stazioni appaltanti devono verificare che nei contratti sottoscritti dagli appaltatori con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese sia stata inserita, a pena di nullità, la clausola con la quale ciascuno di essi assume detto obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.

Per le medesime finalità e per prevenire, altresì, eventuali fenomeni di riciclaggio, nonché altri gravi reati, i soggetti aderenti al presente Protocollo si impegnano ad effettuare i pagamenti o le transazioni finanziarie esclusivamente per il tramite di intermediari autorizzati di cui all'art. 11 comma 1, lett. A) e b) del d.lgs. 231/2007, cioè banche e Poste Italiane S.p.A..

Le stazioni appaltanti richiederanno il medesimo obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari nei confronti delle imprese contraenti con previsione, in caso di violazione, della risoluzione immediata del vincolo contrattuale o della revoca dell'autorizzazione al subappalto/subcontratto.

I soggetti che aderiscono al presente Protocollo si impegnano a far sì che i committenti, i contraenti ed i subcontraenti, ognuno per quanto di propria spettanza, custodiscano in maniera ordinata e diligente la documentazione (ad es. estratto conto) che attesta il rispetto delle norme sulla tracciabilità delle operazioni finanziarie e delle movimentazioni relative ai contratti di esecuzione di lavoro e di prestazioni di servizi e di forniture, in modo da agevolare le eventuali verifiche da parte dei soggetti deputati ai controlli.

ART. 7

Gli Enti firmatari del presente Protocollo si impegnano a non alienare o locare i propri beni immobili ad acquirenti-persone fisiche nei cui confronti, in esito ai controlli svolti dalla Prefettura di Treviso entro 30



Prefettura di Treviso

giorni dalla ricezione della richiesta, risulti essere stata applicata con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione prevista dal libro I, titolo I, capo II del Codice Antimafia ovvero ricorra alcuna delle circostanze previste dall'art. 84, comma 4, lettere a) o b) del medesimo disposto normativo.

Nel caso in cui acquirente sia una persona giuridica, le disposizioni del comma precedente si intendono riferite alle persone fisiche individuate dall'art. 85 del Codice Antimafia.

ART. 8

AZIONI A TUTELA DELLA LEGALITÀ NEL CAMPO DELL'EDILIZIA E DELL'URBANISTICA

I Comuni firmatari possono richiedere alla Prefettura le informazioni antimafia anche nei confronti dei soggetti privati sottoscrittori delle cc.dd. convenzioni di lottizzazione (tra cui rientra il Piano di Edilizia Convenzionata - P. E. C.) mediante le quali i soggetti privati cedono al Comune le aree del territorio da destinare ad uso pubblico dopo avervi realizzato – a proprie spese – le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nel caso in cui il loro valore (che viene defalcato dagli oneri che i medesimi soggetti privati sono tenuti a corrispondere al Comune per il rilascio dei permessi di costruire, c.d. 'opere a scomputo') sia pari o superiore ad Euro 1.000.000. Quanto sopra anche nelle ipotesi che i predetti interventi di urbanizzazione siano affidati per l'esecuzione a soggetti non coincidenti con i sottoscrittori della convenzione di lottizzazione stipulata con il Comune.

I Comuni si impegnano altresì ad acquisire le autocertificazioni antimafia per ogni singolo atto concessorio in materia di edilizia privata e si riservano di richiedere alla Prefettura le informazioni antimafia per tutti gli interventi che superano i 15.000 m³ e per tutti gli interventi attinenti attività produttive ed insediamenti in aree industriali ed artigianali. Fermo restando che, secondo la giurisprudenza anche comunitaria¹, gli interventi infrastrutturali di urbanizzazione realizzati dai soggetti privati sono vere e proprie opere pubbliche, essendo destinate ad essere inglobate nel patrimonio indisponibile dell'ente locale che ne garantisce la fruizione collettiva, il Comune provvederà ad acquisire le informazioni antimafia nell'ipotesi di affidamenti di opere di urbanizzazione primaria strettamente funzionali all'intervento di trasformazione del territorio,

¹ Corte di Giustizia della Comunità Europea, sentenze 12 luglio 2001, causa C-399/98 e 21 febbraio 2008, causa C-412/04



Prefettura di Treviso

anche nell'ipotesi che gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria "a scomputo" siano affidati per l'esecuzione a soggetti non coincidenti con i sottoscrittori della convenzione di lottizzazione stipulata con il Comune.

ART. 9

AZIONI PER LA TUTELA DELLA LEGALITÀ E DEL CONTRASTO DELLE INFILTRAZIONI NELLE ATTIVITÀ ECONOMICO-COMMERCIALI

Ai fini della massima tutela della legalità delle attività economico-commerciali, in particolare nei settori più "sensibili" afferenti la ristorazione, le attività ricettive, l'intrattenimento, la vendita al dettaglio e all'ingrosso, la Prefettura di Treviso ed i Comuni firmatari, fermo restando l'esercizio delle competenze rimesse dalle normative vigenti, si impegnano a porre in essere azioni condivise volte a implementare e finalizzare i controlli nonché a sviluppare uno scambio informativo volto ad intercettare, anche attraverso analisi e monitoraggio dei passaggi proprietari o di gestione, eventuali fenomeni di riciclaggio, usura ed estorsione.

In particolare, i Comuni si impegnano a monitorare:

- a) i subentri ripetuti, all'interno di ristretti archi temporali nella medesima licenza commerciale di società diverse ovvero della medesima società,
- b) le ripetute volture di una medesima licenza commerciale per opera di società diverse
- c) le risultanze del predetto monitoraggio sono comunicate semestralmente alla Prefettura di Treviso ai fini delle valutazioni e dei conseguenti accertamenti, anche sotto il profilo antimafia, che verranno tempestivamente comunicati al Comune interessato.

Per le finalità di cui al presente articolo potrà essere valutata l'opportunità di costituire presso la Prefettura un apposito Tavolo presieduto dal Prefetto e composto dal Presidente della Provincia, dal Presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, dai rappresentanti delle Forze di Polizia, dai Sindaci dei Comuni di volta in volta interessati, con l'eventuale presenza dei rappresentanti delle singole categorie produttive, allo scopo di approfondire gli aspetti di criticità emersi.



Prefettura di Treviso

ART. 10

Gli Enti firmatari del presente Protocollo:

- hanno facoltà di approvare l'unito Documento recante lo schema di "Patto d'integrità in materia di contratti pubblici", quale integrante di qualsiasi contratto pubblico assegnato dalle stazioni appaltanti,
- stabiliscono che il proprio responsabile della Prevenzione della Corruzione vigili sulla corretta esecuzione del "Patto d'Integrità".

ART. 11

Il presente Protocollo entrerà in vigore dal giorno successivo alla sottoscrizione da parte dei soggetti firmatari ed ha validità di tre anni. E' aperto all'adesione, previa formale sottoscrizione, di ulteriori Enti interessati.

Treviso, 6 aprile 2017